



Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999¹ sull'asilo è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 1, frase introduttiva

¹ L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:

Inserire dopo il titolo della sezione 2

Art. 52a^{bis} Informazione sulla procedura di ricorso presso l'Agenzia
dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere
esterne Schengen
(art. 102g cpv. 3 LAsi)

¹ Durante il soggiorno nei centri della Confederazione o all'aeroporto, la consulenza informa i richiedenti l'asilo secondo l'articolo 102g LAsi in merito alle possibilità di presentare ricorso presso l'Agenzia dell'Unione europea responsabile per la sorveglianza delle frontiere esterne Schengen (Agenzia) rispetto a violazioni dei diritti fondamentali nel quadro degli interventi di quest'ultima.

² L'informazione comprende in particolare la procedura di ricorso presso l'Agenzia secondo l'articolo 111 del regolamento (UE) 2019/1896², così come l'accertamento di possibili violazioni dei diritti fondamentali secondo la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea³.

RS

¹ **RS 142.311**

² Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2019 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

³ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

³ I fornitori di prestazioni incaricati provvedono affinché l'informazione avvenga il prima possibile dopo la presentazione della domanda d'asilo.

Art. 52b cpv. 6, frase introduttiva

⁶ Oltre ai compiti di cui all'articolo 102k capoverso 1 lettere a–g LAsi, la rappresentanza legale all'aeroporto svolge segnatamente i compiti seguenti:

Art. 52b^{bis} Consulenza e sostegno per la presentazione di un ricorso all'Agenzia
(art. 102k cpv. 1 lett. g LAsi)

¹ Se un richiedente l'asilo fa valere una violazione dei propri diritti fondamentali dovuta ad azioni od omissioni del personale che partecipa a un intervento dell'Agenzia, riceve consulenza e sostegno da parte della rappresentanza legale assegnata presso i centri della Confederazione e l'aeroporto per la presentazione di un ricorso scritto secondo l'articolo 111 del regolamento (UE) 2019/1896⁴.

² La consulenza e il sostegno di cui al capoverso 1 durano fino al momento della definitiva trasmissione del ricorso all'Agenzia.

Art. 52f rubrica e cpv. 2^{bis}

Consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata
(art. 102l cpv 1, 1^{bis} e 3 LAsi)

^{2bis} Dopo l'attribuzione al Cantone, il richiedente l'asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d'attribuzione per ricevere la consulenza e il sostegno di cui all'articolo 52b^{bis}.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 52a^{bis} cpv. 3.